

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 4/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/492]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 847/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo all'autorizzazione della DL-seleniometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 848/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo all'autorizzazione dell'aminoacido L-valina ottenuto da *Corynebacterium glutamicum* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 per quanto riguarda l'etichettatura dell'additivo per mangimi L-valina ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo all'autorizzazione dei preparati di *Pediococcus acidilactici* NCIMB 30005, *Lactobacillus paracasei* NCIMB 30151 e *Lactobacillus plantarum* DSMZ 16627 come additivi per mangimi per tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 852/2014 della Commissione, del 5 agosto 2014, relativo all'autorizzazione della L-metionina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 862/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di benzoato di sodio ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014, che modifica i regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi acido benzoico (VevoVital) ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (8) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) ai punti 1zzzc [regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione] e 1zzzz [regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0863**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014 (GU L 235 dell'8.8.2014, pag. 14).»;

⁽¹⁾ GUL 232 del 5.8.2014, pag. 10.

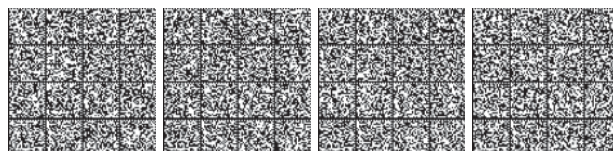
⁽²⁾ GUL 232 del 5.8.2014, pag. 13.

⁽³⁾ GUL 232 del 5.8.2014, pag. 16.

⁽⁴⁾ GUL 233 del 6.8.2014, pag. 22.

⁽⁵⁾ GUL 235 dell'8.8.2014, pag. 12.

⁽⁶⁾ GUL 235 dell'8.8.2014, pag. 14.



2) al punto 1zzzzza [regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32014 R 0848**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 848/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014 (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 13).»;

3) al punto 2ze [regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0862**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 862/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014 (GU L 235 dell'8.8.2014, pag. 12).»;

4) dopo il punto 108 [regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«109. **32014 R 0847**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 847/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo all'autorizzazione della DL-seleniomietionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 10),

110. **32014 R 0848**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 848/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo all'autorizzazione dell'aminoacido L-valina ottenuto da *Corynebacterium glutamicum* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 per quanto riguarda l'etichettatura dell'additivo per mangimi L-valina (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 13),

111. **32014 R 0849**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo all'autorizzazione dei preparati di *Pediococcus acidilactici* NCIMB 30005, *Lactobacillus paracasei* NCIMB 30151 e *Lactobacillus plantarum* DSMZ 16627 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 16),

112. **32014 R 0852**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 852/2014 della Commissione, del 5 agosto 2014, relativo all'autorizzazione della L-metionina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 22).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 847/2014, (UE) n. 848/2014, (UE) n. 849/2014, (UE) n. 852/2014, (UE) n. 862/2014 e (UE) n. 863/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

